



*Ministero  
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

CIRCOLARE N. 3584/C

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA  
VALLE D'AOSTA - Assessorato  
dell'industria, del commercio, dell'artigianato  
e dei trasporti  
11100 AOSTA

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIA - Assessorato della  
cooperazione, del commercio, dell'artigianato  
e della pesca - Dipartimento cooperazione,  
commercio ed artigianato - Servizio 2S  
Vigilanza enti  
90100 PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI -  
VENEZIA GIULIA - Presidenza della Giunta -  
Segreteria Generale - Servizio di vigilanza  
sugli enti  
34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
- Ufficio di vigilanza Camere di commercio  
38100 TRENTO



*Ministero  
delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA  
SARDEGNA - Assessorato industria e  
commercio  
09100 CAGLIARI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO  
38100 TRENTO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO  
39100 BOLZANO

ALL'UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.  
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO  
TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 ROMA

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 -  
Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 109, comma 2.



# Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

L'articolo 109, comma 2, del D.P.R. in oggetto, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ha istituito presso le camere di commercio l'albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali abilitanti all'esercizio dell'attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici.

Il medesimo articolo dispone, altresì, che *"Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabilite con decreto del Ministero delle attività produttive"*.

Come noto, l'entrata in vigore di tale norma (e dell'intero capo V della parte II del citato Testo unico, che la contiene) è stata ripetutamente rinviata. L'ultimo rinvio è stato effettuato dall'articolo 19-*quater* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, il quale ha disposto che *"Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado"*.

L'inapplicabilità della proroga agli edifici scolastici di ogni ordine e grado ha indotto diverse camere di commercio ed imprese del settore a chiedere se l'albo istituito dal citato articolo 109, comma 2, dovesse ormai considerarsi operativo, almeno con riferimento alle tipologie di impianti collocate in tali edifici.

Questo Ministero ritiene al riguardo di puntualizzare quanto segue.

Appare indubitabile che l'articolo in questione, così come l'intero capo V, parte II, del Testo unico siano ormai entrati in vigore, seppure



# Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

limitatamente “agli edifici scolastici di ogni ordine e grado”. L’ultimo elemento che condizionava l’attitudine dell’albo a produrre i suoi effetti abilitanti è stato d’altra parte rimosso con l’emanazione del decreto ministeriale 24 novembre 2004, attuativo del ripetuto articolo 109, comma 2, con cui sono state stabilite le modalità di accertamento dei requisiti professionali.

Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che il nuovo sistema abilitante codificato dall’articolo 109, comma 2, del Testo unico non incontri alcun ostacolo o condizione alla sua efficacia. In tal modo l’albo in questione risulta attualmente operante, anche se – come ripetutamente detto - limitatamente all’abilitazione all’esercizio dell’attività di installazione di impianti in edifici scolastici.

IL MINISTRO